

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 228

DEL 18/05/22

OGGETTO: Tar Palermo-ricorso n.r. 273/2022 promosso da OMISSIS/Arpa Sicilia e nei confronti dei controinteressati in atti: presa d'atto sentenza n.1226/2022 di rigetto del ricorso ed adempimenti consequenziali.

<p>Struttura Proponente: <u>A1</u></p> <p>Codice servizio: <u>UOCAFFGEN</u></p> <p>CODICE CDC: <u>1-0101DAA100</u></p> <p>PROPOSTA n. <u>23</u> DEL <u>11.05.22</u></p> <p>II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p><u>Avv. Sabrina Sottile</u></p> <p><u>Sabrina Sottile</u></p> <p>IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA STRUTTURA</p> <p><u>Avv. F. Rodi</u></p> <p><u>F. Rodi</u></p>	<p>A.2 CONTABILITA' E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi</p> <p><u>Antonio Guzzardi</u></p>
--	---

In data 18/05/22 nella sede legale dell'ARPA in Palermo, viale Cristoforo Colombo, Complesso Roosevelt, località Addaura, 90149 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Vincenzo Infantino

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 37/GAB del 4 marzo 2021 come modificato dal D.A n. 70 del 30.04.21, assistito dal segretario MERANUTI adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore ad interim della UOC A1

Premessa

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il nuovo Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.239/Gab del 31 Maggio 2019, pubblicato sulla GURS n. 31, parte I^, dell'5 Luglio 2019;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DDG n.490 del 29/10/2021 di adozione del Bilancio economico di previsione pluriennale 2022/2024, e il verbale n.36/2021 con cui il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole al sopra indicato decreto, entrambi trasmessi all'Assessorato territorio e ambiente;

VISTA la nota prot. n. 9546 del 16.02.22 acquisita al protocollo di Arpa Sicilia an. N. 8319 di pari data con cui l'Assessorato Territorio ed Ambiente notifica il Decreto n. 71 del 16.02.22 del Dirigente Generale ARTA che approva il DDG ARPA n. 490 del 29.10.21 "Adozione del Bilancio Economico previsionale triennio 2022-2024";

VISTO il ricorso n.r. 273/2022 promosso dinnanzi al TAR Palermo da *OMISSIS*/Arpa Sicilia e nei confronti dei controinteressati in atti notificato presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo in data 14.02.22 che patrocinia l'Agenzia (affare legale n.922/2022) "*per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari e nella parte in cui occorrer possa:*

- del decreto del Direttore Generale n. 543 del 15/12/2021, pubblicato in pari data, con il quale è stato dato impulso alla revoca in autotutela ex art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, del bando di concorso di cui al DDG n. 406 del 30/07/2020;

- del Decreto del Direttore Generale n. 42 del 03/02/2022, pubblicato in pari data, con il quale è stato confermato il DDG n. 543 del 15/12/2021 di revoca in autotutela ex art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 del bando di concorso pubblico di cui al DGG n. 406/2020;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto, nella parte in cui l'ARPA ha inteso procedere all'annullamento del bando di concorso pubblico di cui al DGG n. 406/2020, soltanto dopo lo svolgimento delle prove preselettive, anche quale risarcimento in forma specifica per il danno subito."

CHE il giudizio de quo, trattenuto in decisione già a conclusione dell'udienza cautelare del 09.03.22, è stato definito con la sentenza breve del TAR Palermo sez. 2° n. 1226/2022 pubblicata l'08.04.22, di rigetto del ricorso (ALLEG. 1), e condanna alle spese di soccombenza, che è stata trasmessa all'Agenzia dall'Avvocatura Dello Stato con nota prot. agenziale n. 18829 dell'11.04.22;

VISTA l'email del 02.05.22 con il quale l'Avvocato dello Stato che ha in carico il giudizio ha comunicato che la sentenza de quo è stata notificata al ricorrente soccombente in data 12.04.22 ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione che ad oggi risulta ancora pendente;

Dato atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE

- 1) **RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **PRENDERE ATTO** che il giudizio n.r. 273/2022 promosso dinnanzi al TAR Palermo da *OMISSIS*/Arpa Sicilia e nei confronti dei controinteressati in atti patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo è stato definito con la sentenza breve del TAR Palermo sez. 2° n. 1226/2022, di rigetto del ricorso (ALLEG. 1), e condanna alle spese di soccombenza che è stata trasmessa all'Agenzia dall'avvocatura Dello Stato con nota prot. agenziale n. 18829 dell'11.04.22;

- 3) **PRENDERE ATTO** che la sentenza citata è stata pubblicata l'08.04.22 e notificata alla parte ricorrente soccombente nel giudizio ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione che ad oggi risulta ancora pendente;
- 4) **DARE MANDATO** al competente Ufficio del Personale A4 al fine dell'adozione degli atti discendenti.

Munire il presente decreto della clausola di immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente

Il Direttore ad interim della Struttura A1

Avv. F. Rodi



Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

Dott. Pietro Maria Testaj



IL DIRETTORE GENERALE


- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata dal Direttore ad interim della A1;
DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Infantino



Il segretario verbalizzante



con il quale è stato confermato il DDG n. 543 del 15/12/2021 di revoca in autotutela ex art. 21 *quinquies* della Legge 7 agosto 1990 n. 241 del bando di concorso pubblico di cui al DGG n. 406/2020; nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni regionali intimare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato il 14 febbraio 2022 e depositato in pari data, la ricorrente ha esposto:

- di avere partecipato alle prove preselettive relative alla procedura concorsuale indetta dall'ARPA Sicilia il 30 luglio 2020 per l'assunzione di n. 57 unità di personale di cui al CNL comparto di sanità;
- che con i D.D.G. indicati in oggetto, la procedura concorsuale sopraindicata è stata revocata.

Avverso tali provvedimenti, la ricorrente ha articolato il seguente motivo: Violazione degli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 Cost. Violazione del principio di imparzialità e di buona amministrazione. Violazione del principio di ragionevolezza, eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione. Manifesta irragionevolezza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere, illogicità manifesta e disparità di trattamento. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione del principio del *tempus regit actum*.

Sostanzialmente, parte ricorrente rileva con tale motivo la contraddittorietà delle motivazioni espresse in seno al D.D.G. di revoca del 15.12.2021 e quelle del D.D.G. di conferma di tale revoca del 3.2.2022.

Le amministrazioni regionali intimare si sono costituite in giudizio con atto di mera forma.

Successivamente la parte ricorrente e la difesa erariale ha depositato documentazione.

Con memoria depositata il 4 marzo 2022, la difesa erariale ha rilevato l'infondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 9 marzo 2022, previo avviso di definizione della causa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il Tribunale ha posto la causa in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La revoca della procedura concorsuale è stata giustificata dal D.D.G. del 15.12.2021 sulla base della necessità di procedere ad una nuova selezione per esonerare dalla prova preselettiva i dipendenti in servizio e operando un adeguato bilanciamento tra la mera aspettativa alla partecipazione degli aspiranti concorrenti e le esigenze di assicurare il rispetto degli accordi sindacali e il fruttuoso esito della selezione onde evitare l'insorgenza di un complesso contenzioso sul punto.

Motivazione che, in quanto non manifestamente irragionevole o contraddittoria, deve ritenersi sottratta al sindacato di questo giudice anche alla luce dell'ampia discrezionalità di cui gode la P.A. per la revoca di bandi di concorso in ragione di sopravvenuti o rivalutati interessi pubblici qualora, come nel caso che occupa, non sia intervenuta la presa d'atto della graduatoria definitiva (Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 23 marzo 2016, n. 755).

Il provvedimento di conferma del D.D.G. del 15.12.2021 portato dal D.D.G. del 3.2.2022 non è contrasto, ma si limita a richiamare e ad integrare le motivazioni sottese alla decisione di revoca in autotutela del bando che non solo appaiono, di per sé, sufficienti a supportare il provvedimento impugnato, ma che non sono state oggetto neppure di specifica censura da parte della ricorrente.

A fronte di una pluralità di motivazioni a supporto della disposta revoca, la mancanza di una specifica censura su una delle ragioni in grado di sorreggere, di per sé, l'atto in sede giurisdizionale, implica il rigetto delle ulteriori doglianze

(Cons. Stato, Sez. IV, 24 novembre 2022, n. 436).

Inoltre, il richiamo al principio *tempus regit actum* è del tutto non pertinente poiché predicabile in ordine ai profili di legittimità dell'atto, eventualmente emendabili ai sensi dell'art. 21 nonies della l.n. 241/1990, e non ai profili di opportunità, ossia di valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, che legittimano, infatti, come nel caso che ci occupa, l'adozione della revoca ex art. 21 *quinquies* della l. n. 241/1990.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si conferma l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposto con decreto della Commissione ex art. 14 disp. att. c.p.a. n. 26/2022 del 2 marzo 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni costituite che si liquidano in 1.000,00 EUR, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014 della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge se dovute.

Ammette definitivamente la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta con il decreto della Commissione ex art. 14 disp. att. c.p.a. n. 26/2022 del 2 marzo 2022

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente

Raffaella Sara Russo, Referendario

Calogero Commandatore, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Calogero Commandatore

IL PRESIDENTE
Nicola Maisano

IL SEGRETARIO

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'Albo dell'ARPA, per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal 19/05/22 e fino al ___/___/___

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei Revisori per il preventivo parere ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019) con nota prot. n. _____ del ___/___/___

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data ___/___/___

Prot. n. _____

decorsi i 60 gg. previsti ex art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione

Decreto **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

Decreto **ESECUTIVO**

ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Regolamento di Organizzazione

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto

ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del ___/___/___

ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ___/___/___

SI ATTESTA

il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione.